

Studio Patrizia Riva

Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Patrizia Riva	Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.
Ezio Riva	Avvocato
Denise Mapelli	Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Francesca Cassago	Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Fabio Bagnoli	Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Joel Giuliani	Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Stefania Bocchino	Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Paola Merati	Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Informativa n .17 del 21.09.2016

Oggetto: Rateizzazione debiti: riammessi i contribuenti decaduti, oneri di riscossione: cosa cambia dal 2016, nuovi soggetti obbligati alla trasmissione spese sanitarie, risparmio energetico e sistemi di building automation, welfare aziendale, alcune pronunce della Corte di Cassazione su emolumenti amministratori, casella PEC, abitazione di lusso

Le modalità per richiedere il beneficio della rateizzazione anche se si è decaduti, gli oneri di riscossione dal 2016, i nuovi soggetti obbligati alla trasmissione delle spese sanitarie dal 2016, il risparmio energetico e i sistemi di building automation, indeducibili i costi degli amministratori di comodo, come si calcola la superficie dell'abitazione di lusso, la casella pec quando si cancella la ditta dal registro imprese , il welfare aziendale alla luce della Legge di Stabilità: gli argomenti trattati nella circolare

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Soggetti interessati

 IMPRESE	 PROFESSIONISTI	 PERSONE FISICHE
<ul style="list-style-type: none">• Rateizzazione debiti: riammessi i contribuenti decaduti• Oneri di riscossione: cosa cambia dal 2016• Trasmissione spese sanitarie: nuovi soggetti obbligati dal 2016• Risparmio energetico e sistemi di building automation• Indeducibili i costi degli amministratori di comodo• Se si cancella la ditta dal registro imprese per cessata attività è bene mantenere attiva ancora per un anno la casella PEC• Welfare aziendale	<ul style="list-style-type: none">• Rateizzazione debiti: riammessi i contribuenti decaduti• Oneri di riscossione: cosa cambia dal 2016• Trasmissione spese sanitarie: nuovi soggetti obbligati dal 2016	<ul style="list-style-type: none">• Rateizzazione debiti: riammessi i contribuenti decaduti• Oneri di riscossione: cosa cambia dal 2016• #casaconviene: è partita la campagna informativa promossa dal MEF• Risparmio energetico e sistemi di building automation• I locali non abitabili dell'immobile concorrono a formare la superficie dell'abitazione di lusso

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

SOMMARIO

1. RATEIZZAZIONE DEBITI: RIAMMESSI I CONTRIBUENTI DECADUTI	4
2. ONERI DI RISCOSSIONE: COSA CAMBIA DAL 2016.....	5
3. # CASACONVIENE: E' PARTITA LA CAMPAGNA INFORMATIVA PROMOSSA DAL MEF	6
4. TRASMISSIONE SPESE SANITARIE: NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI DAL 2016	7
5. RISPARMIO ENERGETICO E SISTEMI DI BUILDING AUTOMATION.....	8
6. INDEDUCIBILI I COSTI DEGLI AMMINISTRATORI DI COMODO.....	9
7. SE SI CANCELLA LA DITTA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE PER CESSATA ATTIVITA' E' BENE MANTENERE ATTIVA ANCORA PER UN ANNO LA CASELLA PEC.....	10
8. I LOCALI NON ABITABILI DELL'IMMOBILE CONCORRONO A FORMARE LA SUPERFICIE DELL'ABITAZIONE DI LUSSO.....	12
9. WELFARE AZIENDALE.....	13

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

1. RATEIZZAZIONE DEBITI: RIAMMESSI I CONTRIBUENTI DECADUTI

La Legge 160/2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 20/08/2016 contiene le novità in materia di rateizzazione dei debiti. Tale legge ha introdotto la possibilità, per chi è decaduto dal beneficio della rateizzazione (entro il 30 giugno 2016), di chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate senza avere l'obbligo di pagare integralmente le rate scadute all'atto della domanda.

La nuova rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili. È stata aumentata la soglia massima di importo del debito per poter richiedere la rateizzazione con una domanda semplice (anche online), senza aggiungere alcuna documentazione e dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica: da 50mila euro a 60mila euro,

La presentazione della richiesta di riammissione deve avvenire entro e non oltre il 20 ottobre 2016. Dopo tale data il contribuente decaduto può essere riammesso alla rateizzazione (indipendentemente dalla data della decadenza) a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate al momento della domanda.

Il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

Per richiedere la riammissione al beneficio occorre compilare il modulo RR1 disponibile sia allo sportello sia nelle seguenti sezioni del sito Equitalia:

- Modulistica Rateizzazione;
- Rateizzazione cittadini;
- Rateizzazione imprese

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

2. ONERI DI RISCOSSIONE: COSA CAMBIA DAL 2016

Il D.Lgs n. 159/2015 ha stabilito che, dal 1° gennaio 2016, l'aggio è sostituito dagli "oneri di riscossione", dovuti per la riscossione. A partire da tale data i contribuenti risparmiano l'aggio in quanto sarà sostituito da minori oneri di riscossione. Gli oneri di riscossione e di esecuzione saranno commisurati ai costi per il funzionamento del servizio. I costi saranno pubblicati sul sito di Equitalia entro il 31 gennaio di ogni anno

La riduzione degli oneri di riscossione riguarda le somme affidate a Equitalia dagli enti creditori a partire dal 1° gennaio 2016.

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella l'onere di riscossione a carico del contribuente è pari al 3% dell'importo dovuto. In caso di pagamento effettuato oltre 60 giorni dalla notifica della cartella l'onere di riscossione è interamente a carico del contribuente nella misura del 6%

Ma quanto risparmia il contribuente...

	Prima del 2016	Dal 2016
Pagamento cartella entro 60 gg dalla notifica	4,65% dell'importo dovuto	3% dell'importo dovuto
Pagamento cartella oltre 60 gg dalla notifica	8% dell'importo dovuto	6% dell'importo dovuto

Facciamo un piccolo esempio numerico in base alle percentuali riportate in tabella:

Su un debito di € 1.000 pagato entro 60 giorni dalla notifica, prima del 2016, veniva calcolato un onere di 4,65% quindi pari ad € 46,50. Dal 2016 sullo stesso debito si applica un onere pari al 3% quindi pari a € 30. Per il contribuente si ha dunque un risparmio di € 16,50.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Su uno stesso debito (€ 1.000) pagato oltre 60 giorni dalla notifica, prima del 2016, veniva calcolata una percentuale pari al 8% quindi pari ad € 80; dopo il 2016 sullo stesso importo si applica una percentuale del 6% quindi pari a € 60. Per il contribuente si ha un risparmio di € 20.

SOMMARIO

3. # CASA CONVIENE: E' PARTITA LA CAMPAGNA INFORMATIVA PROMOSSA DAL MEF

Gli strumenti pubblici messi a disposizione dei cittadini proprietari di immobili, o che intendono acquistarne, sono numerosi anche se sono poco conosciuti. Si tratta di fondi di garanzia, agevolazioni fiscali e strumenti giuridici innovativi come il leasing immobiliare.

Il MEF ha raccolto le informazioni su questi strumenti e ha dato il via alla campagna informativa "Casa? Cosa possibile!" Le informazioni raccolte riguardano principalmente:

- le agevolazioni fiscali pensate per i contribuenti già in possesso di una casa;
- facilitazioni per chi vorrebbe comprare una casa, specialmente per i giovani;
- necessità di finanziamenti e garanzie per compiere il fatidico passo (infatti, secondo i dati ISTAT, la casa rimane il bene più amato dagli italiani: sono circa l'80%, i nuclei familiari che hanno un'abitazione di proprietà);
- nuovi regimi di tassazione per chi possiede un immobile da affittare.

Il Ministero dell'Economia ha raccolto le informazioni in un pacchetto, dando il via a partire dall' 8 settembre alla campagna informativa "Casa? Cosa possibile!" riassunta sui social network con l'hashtag #CasaConviene.

Inoltre ha messo a disposizione dei partner i materiali realizzati internamente e in collaborazione con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicandoli sul sito casa.governo.it.

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

4. TRASMISSIONE SPESE SANITARIE: NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI DAL 2016

In data 13 settembre 2016 con GU n. 214 è stato pubblicato il decreto MEF 1 settembre 2016, in materia di trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenuti dalle persone fisiche, ai fini della redazione del 730 precompilato.

Il decreto amplia la platea degli interessati all'obbligo di trasmissione dal 1° gennaio 2016 ai seguenti soggetti:

- gli esercenti attività commerciali di distribuzione al pubblico di farmaci da banco o di automedicazione, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica purché contrassegnati dal codice identificativo univoco di cui al decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2004;
- gli psicologi iscritti all'apposito albo;
- gli infermieri iscritti all'apposito albo;
- le ostetriche/i iscritti all'apposito albo;
- tecnici di radiologia medica iscritti all'apposito albo;
- gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato l'apposita comunicazione al Ministero della salute;
- i veterinari iscritti all'apposito albo

I soggetti elencati si aggiungono a quelli tenuti alla trasmissione dei dati già dal 2015, ossia le farmacie pubbliche e private, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura e i medici iscritti all'apposito albo.

Prossimi provvedimenti del MEF e dell'Agenzia delle entrate chiariranno le modalità operative di trasmissione telematica; tuttavia si ricorda che già dal 2015 la trasmissione avviene tramite il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite il proprio software gestionale se opportunamente integrato delle specifiche tecniche richieste al fine di dialogare via web con il Sistema TS, sistema di cui il soggetto obbligato deve

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

ottenere le credenziali. Per facilitare i contribuenti è stata prevista la possibilità di delegare l'adempimento ad un intermediario abilitato.

SOMMARIO

5. RISPARMIO ENERGETICO E SISTEMI DI BUILDING AUTOMATION

La Legge n. 208/2015 (Stabilità 2016, comma 88) ha incluso le spese sostenute per l'acquisto dei sistemi di building automation tra gli interventi per i quali è riconosciuta la detrazione fiscale del 65 per cento: si tratta delle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la posa in opera di dispositivi multimediali per la gestione e il controllo degli impianti negli edifici, rientranti tra gli interventi agevolati per il conseguimento del risparmio energetico.

Con il termine building automation il legislatore ha voluto agevolare le spese sostenute per la gestione integrata e computerizzata degli impianti negli edifici, ossia, l'installazione di dispositivi che consentono la gestione personalizzata, anche da remoto, degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva; tali spese non richiedono la necessaria installazione e sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale.

Pertanto, rientrano tra le opere agevolabili la fornitura con posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche, oltre alle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione e la messa in funzione a regola d'arte, all'interno degli edifici, dei sistemi di domotica. Tali sistemi devono consentire di monitorare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti, oltre a consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Qualora l'installazione di tali dispositivi tecnologici avvenga nell'ambito di un altro intervento agevolato, ad esempio congiuntamente all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda o alla sostituzione d'impianti di climatizzazione invernale (articolo 1, commi 346 e 347 della Legge finanziaria 2007), tale spesa rientrerà

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

nell'intervento principale al quale è collegata, seguendo i relativi massimali di importo detraibile.

Inoltre, l'Enea ha precisato che non si ritengono ricomprese nell'agevolazione le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi simili comunque denominati (come indicato nel vademecum pubblicato sul portale informativo dell'Enea).

Si ricorda che...



Nel vademecum fornito dall'Enea viene altresì precisato che, per poter usufruire della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, l'immobile oggetto dell'intervento agevolato deve possedere i seguenti requisiti:

- alla data della richiesta di detrazione, deve essere esistente, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
- deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- deve essere dotato d'impianto di riscaldamento.

SOMMARIO

6. INDEDUCIBILI I COSTI DEGLI AMMINISTRATORI DI COMODO

Con la sentenza 18448 del 21 settembre 2016, la corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate ribaltando il verdetto della Ctr di Firenze. La CTR ha accolto parzialmente l'appello proposto da una Società che ha riconosciuto la deducibilità dei costi relativi ai compensi corrisposti agli amministratori "di comodo" in ragione della loro effettiva erogazione. L'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art. 75 del TUIR, affermando che la CTR avrebbe dovuto verificare il rispetto del requisito dell'inerenza all'attività d'impresa dei costi.

Infatti, facendo riferimento all'art. 75 del TUIR, un costo, per essere incluso tra le componenti negative del reddito, deve essere esistente e il contribuente deve comprovare l'inerenza, cioè dimostrare che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06



e-mail: info@studio-riva.com

PI: 05349300961

Website: www.studio-riva.com

o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa. Non è dunque sufficiente che venga documentata l'uscita finanziaria, cioè che venga fornita la prova dell'effettiva sussistenza del costo, ma è necessario che venga dimostrata anche:

- l'inerenza del bene o servizio acquistato all'attività imprenditoriale;
- la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa.

Premesso ciò, si deduce che la Ctr della Toscana ha sbagliato nella valutazione perché gli amministratori pur essendo figure di comodo senza reale potere decisionale venivano comunque retribuiti e percepivano compensi documentati da uscite finanziarie, che per la società costituiscono sempre costi deducibili. Quindi, con la sentenza 18448/2016 è emerso che la società non può dedurre i costi sostenuti per gli amministratori di comodo: il manager senza poteri decisionali non dà diritto al beneficio, nonostante il contratto e i pagamenti siano effettivi. La corte cassa la sentenza impugnata rinviando la causa alla CTR della Toscana, per un nuovo esame.

SOMMARIO

7. SE SI CANCELLA LA DITTA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE PER CESSATA ATTIVITA' E' BENE MANTENERE ATTIVA ANCORA PER UN ANNO LA CASELLA PEC

Un imprenditore, cancellatosi dal registro delle imprese per cessata attività, contestava davanti alla Corte d'Appello di Bari la sentenza di dichiarazione del fallimento, dolendosi del fatto che la notificazione dell'avviso d'udienza non si fosse perfezionato correttamente, in quanto l'atto era stato inviato all'indirizzo PEC della ditta, da lui disattivato contestualmente alla cancellazione dal registro delle imprese.

Tale avviso gli era stato notificato previamente a mezzo PEC presso l'indirizzo risultante dal registro delle imprese con esito positivo, come risultava dalla ricevuta telematica del sistema, successivamente il tribunale aveva proceduto ad effettuare comunque le



Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

altre forme di notifica previste dal codice di rito, fino al deposito dell'atto presso la casa comunale.

La Corte d'Appello rigettava il reclamo proposto dall'imprenditore e confermava la sentenza di primo grado.

Avverso tale decisione, l'imprenditore ricorreva in Cassazione che, con la sentenza n. 17884 del 9 settembre 2016, ha chiarito che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 d.l. 29 novembre 2008 n. 185 convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, il debitore è tenuto a dotarsi di un indirizzo PEC e, ai fini della sua partecipazione al procedimento fallimentare deve mantenere attivo tale indirizzo per tutta la durata dell'impresa, anche perché attraverso di esso egli viene notiziato della data d'udienza di dichiarazione del fallimento.

Dalla cancellazione dal registro delle imprese per cessata attività decorre un anno entro il quale l'imprenditore può essere ancora dichiarato fallito (cfr. art. 10 Legge fallim. nel testo modificato dal d. lgs. n. 5 del 2006 e dal d. lgs. n. 169 del 2007 e sentenza Cass. N. 8092/2016), dunque la disattivazione della casella pec, quando tale periodo non è ancora spirato, deve considerarsi un comportamento negligente e non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico che genera, con tale propria condotta, una situazione di irreperibilità, imputabile alla sua personale negligenza (Sent. Corte Cost. n. 146/2016), pertanto il tribunale in questi casi non è tenuto ad adempiere ad ulteriori formalità relative alla notificazione dell'udienza di declaratoria fallimentare.

Solo qualora l'utilizzo della PEC non sia proficuo, il tribunale passa alla notificazione presso la sede legale dell'impresa e solo quando i due meccanismi (notifica a mezzo pec e notifica presso la sede legale dell'impresa) abbiano esiti negativi, si procede a depositare l'atto introduttivo del procedimento fallimentare presso la casa comunale, situazione questa che si pone come ragionevole conseguenza della violazione dell'imprenditore agli obblighi di legge.

Concludendo, la procedura di notificazione prefallimentare tentata attraverso la comunicazione a mezzo PEC e poi presso la casa comunale è immune da censure e resta valida e pienamente compatibile con i principi costituzionali del diritto di difesa, in

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

quanto dalla data di cancellazione dal registro delle imprese può trascorrere un anno entro il quale l'imprenditore può ancora essere dichiarato fallito, dunque spetta alla sua corretta condotta imprenditoriale mantenere attivo l'indirizzo PEC fino al termine di tale periodo.

SOMMARIO

8. I LOCALI NON ABITABILI DELL'IMMOBILE CONCORRONO A FORMARE LA SUPERFICIE DELL'ABITAZIONE DI LUSO

La Cassazione con sentenza 18206/16 rigetta il ricorso di marito e moglie, proprietari di un'immobile che l'ufficio di competenza riteneva di lusso in quanto disponeva di una superficie di 240 mq. L'Agenzia delle Entrate con avviso di liquidazione d'imposta ed irrogazione di sanzioni ha accertato che i contribuenti avevano indebitamente usufruito delle agevolazioni edilizie previste per l'acquisto della prima casa in quanto l'immobile da loro acquistato doveva essere considerato di lusso perché avente superficie utile superiore a 240mq, disponendo dunque il recupero dell'imposta e applicando interessi di legge.

Contro l'avviso di recupero d'imposta i contribuenti hanno proposto ricorso. I giudici di secondo grado hanno accolto l'appello ritenendo che nel calcolo della superficie totale dell'immobile dovesse essere inclusa anche la superficie utile ma non abitabile. La Corte, analizzando tutta la normativa relativa in materia, in modo particolare l'art. 6 del d.m. 2.8.69, ha avuto modo di stabilire che l'elenco dei locali esclusi dal calcolo dei 240 mq di superficie utile sono: cantine, soffitte, terrazzi e balconi e che in tema di imposta di registro, ipotecarie e catastali, per stabilire se un'abitazione sia di lusso (quindi esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa), la superficie utile va determinata dall'estensione totale riportata nell'atto di acquisto detratta la superficie di balconi, terrazze, soffitte, scale e del posto macchina.

Premesso ciò i giudici di appello hanno ritenuto computabile al fine del calcolo della superficie anche la superficie del sottotetto e del seminterrato. Su questo punto si è espressa anche la Sez. 5 che con sentenza 25674 del 2013, in un caso analogo ha affermato che in tema di imposta di registro, per stabilire se un'abitazione sia di lusso

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

(quindi esclusa dall'agevolazione per l'acquisto di prima casa), occorre fare riferimento alla nozione di "superficie utile complessiva" e non all' "Utilizzabilità" della superficie.

Per la nozione di "superficie utile complessiva" è irrilevante il requisito dell'abitabilità dell'immobile, ma risulta fondamentale il requisito dell'utilizzabilità degli ambienti (parametro idoneo per esprimere il carattere lussuoso di un'abitazione).

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso è stato respinto e i contribuenti condannati nel pagamento delle spese di giudizio e di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate.

SOMMARIO

9. WELFARE AZIENDALE

Con il termine "welfare" vengono identificate tutte le prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente.

La lettera f) del comma 2, art. 51 TUIR riporta:

"L'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;"

Chiaro dunque che, tali opere, per non rientrare nella formazione del reddito di lavoro dipendente, devono essere destinate alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee scelte secondo una logica (lavoratori a tempo parziale, lavoratori notturni, ecc..). L'assegnazione alla singola persona fa diventare l'opera o il servizio, reddito a tutti gli effetti.

L'erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l'adempimento di un obbligo negoziale determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 95 del TUIR, e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall'art.



Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

100 del TUIR. Tale limite permane in relazione alle opere e servizi offerti volontariamente dal datore di lavoro.

Le lettere f) ed f-bis) del comma 2, dell'art. 51 TUIR individuano le erogazioni con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, utilizzabili dai dipendenti o dai loro familiari indicati nell'art. 12 del TUIR (coniuge non legalmente ed effettivamente separato; figlio, figlio naturale riconosciuto; figlio adottivo; figlio affidato e affiliato; discendente prossimo; genitore e, in mancanza, discendenti prossimi e adottanti; genero e nuora; suocero/a; fratello e sorella sia germano che unilaterale), anche se non fiscalmente a carico del lavoratore.

Il comma 2 lettera f-bis) comprende tra i servizi di istruzione ed educazione, oltre agli asili nido già previsti in precedenza, le scuole materne precedentemente escluse e sostituisce la locuzione "colonie climatiche" con "centri estivi e invernali" e "ludoteche". Vengono anche menzionate le borse di studio in favore dei familiari dei dipendenti a completare la gamma dei benefit con finalità didattiche e di istruzione. Tra i vari benefit possono essere ricompresi anche i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che raggiungono livelli di eccellenza. Sono inoltre riconducibili il servizio di trasporto scolastico, il rimborso delle somme per gite scolastiche, visite di istruzione e altre iniziative incluse nell'offerta formativa, nonché l'offerta (anche sotto forma di rimborso spese) di servizi di baby-sitting.

Le opere e i servizi possono essere messi a disposizione direttamente dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all'azienda ma a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l'azienda e il soggetto che eroga il servizio. La disposizione si differenzia dalle lettere f-bis) ed f-ter) in quanto non comprende le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborsi spese, anche se documentate, da impiegare per opere e servizi aventi le citate finalità. In questi ultimi casi la documentazione andrà conservata al fine di comprovare l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

Con l'introduzione della disposizione di cui alla lettera f-ter) dell'art. 51 del TUIR, il legislatore ha inteso ricomprendere all'interno dell'alveo della disciplina anche tipologie

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

di servizi volti a conciliare le esigenze di vita e lavoro. La norma, a tal fine, precisa che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente:

“le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12”

Per soggetti non autosufficienti si intendono coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali alimentarsi, espletare funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti e coloro che necessitano di continua sorveglianza. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da apposita certificazione medica.

Per quanto concerne l'individuazione di familiari anziani, in assenza di richiami normativi, si può fare riferimento ai soggetti che abbiano compiuto 75 anni, limite di età considerato ai fini del riconoscimento di una maggiore detrazione di imposta (art. 13, c.4 TUIR).

SOMMARIO

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com
